

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO (UE) 2018/1091 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
del 18 luglio 2018
relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008
e (UE) n. 1337/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) 2021/2269 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021	L 457	1	21.12.2021



**REGOLAMENTO (UE) 2018/1091 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 18 luglio 2018

**relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i
regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «azienda agricola» o «azienda»: una singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006, appartenenti ai gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5, oppure «attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali» appartenenti al gruppo A.01.6, nel territorio economico dell'Unione; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di «allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi» (a eccezione dell'allevamento di insetti) e «apicoltura e produzione di miele e di cera d'api»;
- b) «proprietà collettive»: terreni ai quali si applicano diritti collettivi e che sono utilizzati da due o più aziende agricole a fini di produzione agricola ma non suddivisi tra queste;
- c) «regione»: unità territoriale ai sensi della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS), definita in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003;
- d) «unità di bestiame»: un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi; i coefficienti di calcolo delle unità di bestiame per le singole categorie di bestiame figurano nell'allegato I;
- e) «superficie agricola utilizzata» o «SAU»: la superficie utilizzata per l'agricoltura, che include seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti, e altri terreni agricoli utilizzati;
- f) «anno di riferimento»: anno civile al quale si attribuisce il periodo di riferimento;

▼B

- g) «orto familiare»: superficie adibita alla produzione di alimenti destinati all'autoconsumo;
- h) «modulo»: uno o più set di dati organizzati al fine di coprire varie tematiche;
- i) «tematica»: il contenuto delle informazioni da rilevare sulle unità statistiche, ciascuna tematica riguarda una serie di tematiche dettagliate;
- j) «tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni da rilevare sulle unità statistiche relative a una tematica specifica; ciascuna tematica dettagliata riguarda una serie di variabili;
- k) «variabile»: una caratteristica di una unità osservata che può assumere più di una serie di valori.

*Articolo 3***Copertura**

1. I dati richiesti dal presente regolamento riguardano il 98 % della SAU (esclusi gli orti familiari) e il 98 % delle unità di bestiame per ciascuno Stato membro.

2. Per rispettare tali condizioni gli Stati membri trasmettono dati rappresentativi delle aziende agricole e delle proprietà collettive che raggiungono almeno una delle soglie fisiche dell'allegato II in relazione alle dimensioni dei terreni agricoli o al numero di unità di bestiame.

3. A titolo di eccezione, se la popolazione di riferimento, specificata al paragrafo 2, rappresenta oltre il 98 % della produzione agricola nazionale, misurata in termini di produzione standard in conformità al regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione⁽¹⁾, previa approvazione della Commissione (Eurostat), gli Stati membri possono stabilire soglie fisiche o equivalenti soglie economiche superiori, al fine di ridurre la popolazione di riferimento, purché sia raggiunta una copertura pari al 98 % della SAU totale (esclusi gli orti familiari) e al 98 % delle unità di bestiame degli Stati membri.

4. Se la popolazione di riferimento, specificata al paragrafo 2 del presente articolo, non rappresenta il 98 % della SAU e il 98 % delle unità di bestiame, gli Stati membri ampliano la popolazione di riferimento in conformità dell'articolo 6, stabilendo soglie inferiori a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, stabilendo soglie supplementari o entrambe.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1198/2014 della Commissione, del 1° agosto 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 321 del 7.11.2014, pag. 2).

*Articolo 4***Fonti dei dati e metodi**

1. Al fine di ottenere i dati oggetto del presente regolamento gli Stati membri utilizzano una o più delle fonti o dei metodi seguenti, a condizione che le informazioni consentano l'elaborazione di statistiche che soddisfino i requisiti di qualità di cui all'articolo 11:

- a) indagini statistiche;
- b) le fonti dei dati amministrativi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
- c) altre fonti, metodi o approcci innovativi.

2. Gli Stati membri possono utilizzare informazioni provenienti dal sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) istituito dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ e dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio⁽³⁾, lo schedario viticolo realizzato in conformità all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ e i registri delle aziende biologiche istituiti a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio⁽⁵⁾. Gli Stati membri possono anche avvalersi di fonti amministrative riguardanti misure specifiche di sviluppo rurale.

3. Gli Stati membri che decidono di utilizzare fonti, metodi o approcci innovativi di cui al paragrafo 1, lettera c), informano la Commissione (Eurostat) nel corso dell'anno precedente l'anno di riferimento, fornendo altresì informazioni dettagliate sulla qualità dei dati ottenuti da tali fonti, metodi o approcci innovativi e sui metodi di rilevazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

▼B

4. Le autorità nazionali responsabili dell'adempimento alle prescrizioni del presente regolamento hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati e utilizzarli, compresi i dati relativi alle singole aziende agricole e i dati personali dei relativi conduttori contenuti nella documentazione amministrativa compilata nel loro territorio nazionale, a norma dell'articolo 17 *bis* del regolamento (CE) n. 223/2009. Le autorità nazionali e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione.

*Articolo 5***Dati strutturali di base**

1. Gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base («dati di base») relativi alle aziende agricole di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, per gli anni di riferimento 2020, 2023 e 2026, di cui all'allegato III. La rilevazione dei dati di base per l'anno di riferimento 2020 avviene sotto forma di censimento.

2. La rilevazione dei dati di base per gli anni di riferimento 2023 e 2026 può avvenire su base campionaria. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.

3. Una variabile di cui all'allegato III che presenta un valore trascurabile o nullo in uno Stato membro può essere esclusa dalla rilevazione dei dati, a condizione che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione (Eurostat) informazioni che giustificano debitamente tale esclusione entro l'anno civile precedente l'anno di riferimento.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di precisare le descrizioni delle variabili di cui all'allegato III.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non oltre il 28 febbraio 2019 per l'anno di riferimento 2020; non oltre il 31 dicembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 e non oltre il 31 dicembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare le variabili di cui all'allegato III, qualora necessario a fini di armonizzazione con le fonti dei dati specificate all'articolo 4, paragrafo 2, per gli anni 2023 e 2026. Nell'esercitare tale potere, la Commissione si assicura che tali atti delegati sostituiscano unicamente le variabili di cui all'allegato III che non possono più essere ricavate dalle fonti di dati specificate. In caso di sostituzione, la Commissione si assicura che le nuove variabili possano essere ricavate direttamente dalle fonti di dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Essa si assicura inoltre che tali atti delegati siano debitamente giustificati e non comportino un considerevole onere o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti.

▼B

6. Tali atti delegati sono adottati entro il 30 settembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 ed entro il 30 settembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.

*Articolo 6***Ampliamento della popolazione di riferimento**

1. Gli Stati membri che ampliano la popolazione di riferimento in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, forniscono i dati di base sulle aziende agricole incluse in tale popolazione di riferimento ampliata per l'anno di riferimento 2020, riportando le informazioni specificate nell'allegato III.

2. La rilevazione dei dati sulle aziende agricole incluse in tale popolazione di riferimento ampliata può essere svolta su base campionaria. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.

*Articolo 7***Dati dei moduli**

1. Gli Stati membri rilevano e forniscono i moduli sulle tematiche e sulle tematiche dettagliate di cui all'allegato IV per i seguenti anni di riferimento:

- a) modulo «Manodopera e altre attività remunerative» per il 2020, il 2023 e il 2026;
- b) modulo «Sviluppo rurale» per il 2020, il 2023 e il 2026;
- c) modulo «Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici» per il 2020 e il 2026;
- d) modulo «Irrigazione» per il 2023;
- e) modulo «Pratiche di gestione del suolo» per il 2023;
- f) modulo «Macchinari e impianti» per il 2023;
- g) modulo «Frutteto» per il 2023;
- h) modulo «Vigneto» per il 2026.

2. L'ambito di applicazione di tali rilevazioni di dati comprende le aziende agricole di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

3. La rilevazione dei dati dei moduli può essere svolta su campioni di aziende agricole. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.

▼B

4. I dati dei moduli sono ricavati da sottocampioni delle aziende agricole per le quali sono rilevati i dati di base. I moduli rispecchiano la situazione dell'anno di riferimento ma possono essere riferiti all'anno direttamente precedente o seguente l'anno di riferimento per i moduli di cui al paragrafo 1, lettere f), g) e h), del presente articolo. In ogni caso, ogni banca dati che contiene informazioni sui moduli è corredata dei dati di base dell'allegato III.

5. Gli Stati membri nei quali almeno 1 000 ettari sono dedicati a ogni singola coltura tra quelle figuranti nella tematica dettagliata del modulo «Frutteto» nell'allegato IV, con produzione destinata esclusivamente o principalmente al mercato, compilano il modulo «Frutteto» per la coltura in questione.

6. Gli Stati membri nei quali almeno 1 000 ettari sono costituiti da vigneti in cui sono piantati vitigni di uve da vino, con produzione destinata esclusivamente o principalmente al mercato, compilano il modulo «Vigneto».

7. Gli Stati membri nei quali le aree irrigabili costituiscono meno del 2 % della SAU, e privi di regioni di livello NUTS 2 ove le aree irrigabili costituiscano almeno il 5 % della SAU, sono esentati dal compilare il modulo «Irrigazione».

8. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) dei casi di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente il relativo anno di riferimento.

9. Una variabile che presenta un valore trascurabile o nullo in uno Stato membro può essere esclusa dalla rilevazione dei dati, a condizione che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione (Eurostat) informazioni che giustificano debitamente tale esclusione entro l'anno civile precedente l'anno di riferimento.

*Articolo 8***Specifiche tecniche relative ai dati dei moduli**

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino i seguenti elementi tecnici dei dati da fornire in ogni modulo e della corrispondente tematica e tematica dettagliata figurante nell'allegato IV:

a) l'elenco delle variabili;

b) le descrizioni delle variabili.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non oltre il 28 febbraio 2019 per l'anno di riferimento 2020; non oltre il 31 dicembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 e non oltre il 31 dicembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.

▼B

2. Nell'adottare gli atti di esecuzione che specificano l'elenco di variabili in conformità del paragrafo 1, la Commissione si assicura che il numero totale delle variabili di base e dei moduli non superi 300 variabili nel 2020, 470 variabili nel 2023 e 350 variabili nel 2026.

3. Per gli anni 2023 e 2026 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 16 riguardo a modifiche delle tematiche dettagliate dell'allegato IV. Nell'esercitare tale potere, la Commissione garantisce che tali atti delegati non incrementino in modo significativo l'onere imposto dal numero di variabili. In particolare, la Commissione si assicura che gli atti delegati non portino a un aumento del numero di variabili di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e che sia modificato non oltre il 20 % delle tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV. Tuttavia se il 20 % rappresenta meno di una tematica dettagliata allora una tematica dettagliata può comunque essere modificata.

4. Tali atti delegati sono adottati entro il 30 settembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 ed entro il 30 settembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.

5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 e gli atti delegati di cui al paragrafo 3 non impongono costi aggiuntivi significativi che comportino un onere sproporzionato e ingiustificato per le aziende agricole e gli Stati membri.

*Articolo 9***Dati ad hoc**

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 16 che integrino i dati dei moduli di cui all'allegato IV, qualora la raccolta di informazioni supplementari sia ritenuta necessaria. Tali atti delegati specificano:

- a) le tematiche e le tematiche dettagliate da fornire nel modulo ad hoc e le ragioni di tali esigenze statistiche addizionali;
- b) l'anno di riferimento.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 1 a partire dall'anno di riferimento 2023 e a intervalli di tre anni. Essa non propone moduli ad hoc per gli anni di riferimento durante i quali la rilevazione dei dati è eseguita sotto forma di censimento.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di fornire:

- a) l'elenco delle variabili, non superiore a 20 variabili, e le relative unità di misura, da trasmettere alla Commissione (Eurostat);

▼B

- b) le descrizioni delle variabili;
- c) i requisiti di precisione;
- d) i periodi di riferimento;
- e) le date di trasmissione.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento.

4. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo non impongono costi aggiuntivi significativi che comportino un onere sproporzionato e ingiustificato per le aziende agricole e gli Stati membri.

*Articolo 10***Periodo di riferimento**

Le informazioni rilevate si riferiscono a uno stesso anno di riferimento per tutti gli Stati membri; a tal fine esse si riferiscono alla situazione entro uno specifico lasso di tempo o a specifiche date, come indicato di seguito:

- a) per le variabili relative alle superfici, l'utilizzo del suolo è indicato in relazione all'anno di riferimento. In caso di coltivazioni successive provenienti dallo stesso appezzamento di terreno, l'utilizzo del suolo è indicato in relazione a una coltura che è stata raccolta durante l'anno di riferimento, a prescindere da quando la coltivazione in questione viene seminata;
- b) per le variabili relative all'irrigazione e alle pratiche di gestione del suolo, il periodo di riferimento è relativo a 12 mesi, la cui fine cade entro l'anno di riferimento, stabilito da ciascuno Stato membro in modo da coprire i corrispondenti cicli produttivi;
- c) per le variabili relative al bestiame, alla sua stabulazione e alla gestione degli effluenti zootecnici, ciascuno Stato membro stabilisce un giorno di riferimento comune, compreso nell'anno di riferimento; le variabili relative alla gestione degli effluenti zootecnici si riferiscono a un periodo di 12 mesi che include tale giorno;
- d) per le variabili relative alla manodopera, ciascuno Stato membro stabilisce un periodo di riferimento di 12 mesi, la cui fine cade in un giorno di riferimento compreso nell'anno di riferimento;
- e) per le variabili relative alle misure di sviluppo rurale attuate nelle singole aziende agricole il periodo di riferimento è il triennio che termina al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- f) per tutte le altre variabili ciascuno Stato membro stabilisce uno stesso giorno di riferimento, compreso nell'anno di riferimento.



Articolo 11

Qualità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
 2. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
 3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
 4. A tal fine, gli Stati membri trasmettono una relazione sulla qualità contenente la descrizione del processo statistico alla Commissione (Eurostat), per ogni anno di riferimento oggetto del presente regolamento, e in particolare:
 - a) i metadati che descrivono la metodologia utilizzata e il modo in cui sono state ottenute le specifiche tecniche con riferimento a quelle stabilite dal presente regolamento;
 - b) le informazioni sulla conformità ai requisiti minimi per le basi di campionamento utilizzate, anche in sede di loro sviluppo e aggiornamento, come stabilito dal presente regolamento.
- La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e non comportano considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) quanto prima possibile le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero incidere sulla qualità dei dati trasmessi.
 6. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

Articolo 12

Trasmissione dei dati e dei metadati e scadenze

1. Per l'anno di riferimento 2020 gli Stati membri trasmettono i dati di base e dei moduli, convalidati, e una relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro 15 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

▼B

2. Per gli anni di riferimento 2023 e 2026 gli Stati membri trasmettono i dati di base e dei moduli, convalidati, e una relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

3. I dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) sono a livello delle singole aziende agricole. I dati dei moduli e i dati ad hoc sono posti in relazione ai dati di cui all'allegato III a livello di singola azienda agricola per lo stesso anno di riferimento. La documentazione fornita comprende i fattori di estrapolazione e le informazioni sulla stratificazione.

4. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat). I dati e i metadati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando il punto di accesso unico.

*Articolo 13***Contributo dell'Unione**

1. Ai fini dell'esecuzione del presente regolamento, l'Unione concede sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:

- a) la definizione e/o l'applicazione dei requisiti tecnici dei dati;
- b) l'elaborazione di metodologie per modernizzare i sistemi statistici che perseguano una qualità superiore o costi inferiori e riducano gli oneri amministrativi per la produzione di statistiche integrate sulle aziende agricole utilizzando le fonti e i metodi di cui all'articolo 4.

2. Gli Stati membri ricevono dall'Unione sovvenzioni a copertura dei costi delle rilevazioni dei dati specificate agli articoli 5, 6 e 7, entro i limiti della dotazione finanziaria specificata all'articolo 14.

3. Tale contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2 non supera il 75 % dei costi ammissibili, entro gli importi massimi specificati nei paragrafi 4 e 5.

4. ►**M1** Per il totale dei costi relativi alle rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli per gli anni di riferimento 2023 e 2026, il contributo finanziario dell'Unione è limitato agli importi massimi specificati nel seguito: ◀

- a) 50 000 EUR per paese per il Lussemburgo e Malta;
- b) 1 000 000 EUR per paese per l'Austria, la Croazia, l'Irlanda e la Lituania;

▼M1

- c) 2 000 000 EUR per paese per la Bulgaria, la Germania, l'Ungheria e il Portogallo;

▼B

- d) 3 000 000 EUR per paese per la Grecia, la Spagna e la Francia;

▼ B

- e) 4 000 000 EUR per paese per l'Italia, la Polonia e la Romania;
- f) 300 000 EUR per paese per tutti gli altri Stati membri.

▼ M1**▼ B**

6. Per la rilevazione dei dati ad hoc specificati nell'articolo 9, l'Unione concede sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, a copertura del costo dell'attuazione di una rilevazione di dati ad hoc. Tale contributo finanziario dell'Unione non supera il 90 % dei costi ammissibili.

▼ M1

7. Il contributo finanziario dell'Unione per le sovvenzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo è a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

▼ B*Articolo 14***Dotazione finanziaria****▼ M1**

1. La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma di rilevazioni dei dati per gli anni di riferimento 2023 e 2026, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e l'elaborazione dei sistemi di banche dati utilizzati in seno alla Commissione per trattare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è di 40 000 000 EUR per il periodo coperto dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽²⁾.

▼ B

2. Dopo l'entrata in vigore del QFP per il periodo successivo al 2020, la dotazione per il periodo successivo al 2020 è determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.

*Articolo 15***Tutela degli interessi finanziari dell'Unione**

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato direttamente o indirettamente di fondi dell'Unione nell'ambito del programma.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

▼B

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, sugli operatori economici direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽²⁾, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o a decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati, direttamente o indirettamente, a norma del presente regolamento.

4. Gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni, controlli e ispezioni in loco.

5. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre l'accettazione esplicita dei suddetti poteri della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF a eventuali terze parti interessate.

6. I paragrafi 4 e 5 si applicano fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

*Articolo 16***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 agosto 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

▼B

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio».

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 17***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato dell'SSE istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 18***Relazione della Commissione**

Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione, previa consultazione del comitato dell'SSE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

*Articolo 19***Deroghe**

In deroga all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 1, e all'allegato V, i riferimenti all'anno 2020 sono sostituiti da riferimenti all'anno 2019, se necessario, per la Grecia e il Portogallo.

▼B

Articolo 20

Abrogazione

1. Il regolamento (UE) n. 1337/2011 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2022.
2. Il regolamento (CE) n. 1166/2008 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019.
3. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Coefficients per le unità di bestiame

Tipo di animale	Caratteristica dell'animale	Coefficiente
Bovini	Di età inferiore a 1 anno	0,400
	Da 1 anno a meno di 2 anni	0,700
	Maschi di 2 anni e più	1,000
	Giovenche di 2 anni e più	0,800
	Vacche da latte	1,000
	Altre vacche	0,800
Ovini e caprini		0,100
Suini	Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg	0,027
	Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg	0,500
	Altri suini	0,300
Avicoli	Polli da carne	0,007
	Galline ovaiole	0,014
	Altri avicoli	
	Tacchini	0,030
	Anatre	0,010
	Oche	0,020
	Struzzi	0,350
	Altri avicoli n.c.a.	0,001
Conigli, fattrici		0,020

▼B*ALLEGATO II***Elenco delle soglie fisiche ⁽¹⁾**

Voce	Soglia
SAU	5 ha
Seminativi	2 ha
Patate	0,5 ha
Ortaggi freschi e fragole	0,5 ha
Piante aromatiche, medicinali e da condimento, fiori e piante ornamentali, sementi e piantine, vivai	0,2 ha
Frutta fresca, frutta a bacche, frutta a guscio, agrumi, altre colture permanenti esclusi i vivai, le viti e gli olivi	0,3 ha
Viti	0,1 ha
Olivi	0,3 ha
Serre	100 m ²
Funghi coltivati	100 m ²
Bestiame	1,7 unità di bestiame

⁽¹⁾ Le soglie si applicano al gruppo di voci figuranti nell'allegato.



ALLEGATO III

Dati strutturali di base - Variabili

Variabili generali		Unità/Categorie per valore
Informazioni sull'indagine		
–	Codice identificativo dell'azienda agricola	ID dell'azienda agricola
Ubicazione dell'azienda agricola		
–	Localizzazione geografica	Il codice della cella della griglia di unità statistiche Inspire per uso paneuropeo.
–	Regione NUTS 3	codice NUTS 3
–	L'azienda agricola comprende zone soggette a vincoli naturali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.	L/M/O/N (1)
Personalità giuridica dell'azienda agricola		
–	La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda agricola è assunta da:	
–	una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda agricola indipendente?	sì/no
–	– Se sì, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda?	sì/no
–	– Se no, il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore?	sì/no
–	– Se sì, il capo azienda è il coniuge del conduttore?	sì/no
–	Comproprietà	sì/no
–	Due o più persone fisiche, socie tra loro, se l'azienda agricola fa parte di un gruppo di aziende	sì/no
–	una persona giuridica	sì/no
–	– Se sì, l'azienda agricola fa parte di un gruppo di imprese?	sì/no
–	L'azienda agricola è una proprietà collettiva	sì/no
–	Il conduttore è beneficiario di contributi dall'UE per i terreni o il bestiame dell'azienda agricola ed è pertanto già registrato nel sistema integrato di gestione e di controllo	sì/no
–	Il titolare è un giovane agricoltore o un nuovo agricoltore che ha ricevuto sostegno economico a tale scopo nel quadro della PAC nel corso degli ultimi tre anni	sì/no
Capo dell'azienda agricola		
–	Anno di nascita	anno
–	Genere	maschio/femmina

▼B

Variabili generali		Unità/Categorie per valore
–	Lavoro agricolo nell'azienda agricola (escluso il lavoro domestico)	fasce di ULA ⁽²⁾
	Anno di insediamento nel ruolo di capo dell'azienda agricola	anno
–	Formazione agraria del capo dell'azienda	codici delle formazioni
–	Il responsabile dell'azienda ha seguito corsi di formazione professionale negli ultimi 12 mesi?	sì/no
Sistema di conduzione della SAU (in relazione al conduttore)		
–	Coltivazione di terreni di proprietà	ha
–	Coltivazione di terreni in affitto	ha
–	Mezzadria o altre forme di conduzione	ha
–	Terreni appartenenti a una proprietà collettiva	ha
Agricoltura biologica		sì/no
–	Totale della SAU dell'azienda agricola in cui si applicano metodi di produzione biologica certificati conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea	ha
–	Totale della SAU dell'azienda agricola in fase di conversione a metodi di produzione biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea	ha
	Partecipazione ad altri sistemi di certificazione ambientale	sì/no

(¹) L - zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane; M - zone montane svantaggiate; O - altre zone soggette a vincoli specifici; N- zone normali (non svantaggiate). Tale classificazione può venire adeguata in futuro in funzione degli sviluppi della PAC.

(²) Fasce percentuali delle unità di lavoro annuali (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100)

Variabili relative alle superfici			Superficie principale totale	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
SAU			ha	ha
–	Seminativi		ha	ha
–	–	Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)	ha	ha
–	–	–	Frumento (grano) tenero e spelta	ha
–	–	–	Frumento (grano) duro	ha
–	–	–	Segale e miscugli di cereali invernali (frumento segalato)	ha
–	–	–	Orzo	ha
–	–	–	Avena e miscugli di cereali primaverili (cereali misti diversi dal frumento segalato)	ha

▼B

Variabili relative alle superfici				Superficie principale totale	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
-	-	-	Granturco e misto di granturco	ha	
-	-	-	Triticale	ha	
-	-	-	Sorgo	ha	
-	-	-	Altri cereali n.c.a. (grano saraceno, miglio, scagliola ecc.)	ha	
-	-	-	Riso	ha	
-	-	-	Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi)	ha	ha
-	-	-	Piselli da foraggio, fagioli, lupini dolci	ha	
-	-	-	Piante da radice	ha	ha
-	-	-	Patate (incluse le patate da semina)	ha	ha
-	-	-	Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	ha	ha
-	-	-	Altre piante da radice n.c.a.	ha	
-	-	-	Colture industriali	ha	ha
-	-	-	Semi oleosi	ha	ha
-	-	-	Semi di colza e di ravizzone	ha	
-	-	-	Semi di girasole	ha	
-	-	-	Soia	ha	ha
-	-	-	Semi di lino (lino da olio)	ha	
-	-	-	Altre piante da semi oleosi n.c.a.	ha	
-	-	-	Colture tessili	ha	
-	-	-	Lino da fibra	ha	
-	-	-	Canapa	ha	
-	-	-	Cotone	ha	
-	-	-	Altre fibre tessili n.c.a.	ha	
-	-	-	Tabacco	ha	
-	-	-	Luppolo	ha	
-	-	-	Piante aromatiche, medicinali e da condimento	ha	
-	-	-	Colture energetiche n.c.a.	ha	
-	-	-	Altre piante industriali n.c.a.	ha	

▼B

Variabili relative alle superfici			Superficie principale totale	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
-	-	Piante raccolte allo stato verde da foraggiere avvicendate	ha	ha
-	-	- Prati e pascoli temporanei	ha	ha
-	-	- Leguminose raccolte allo stato verde	ha	ha
-	-	- Mais verde	ha	
-	-	- Altri cereali raccolti allo stato verde (escluso il mais verde)	ha	
-	-	- Altre piante raccolte allo stato verde da foraggiere avvicendate n.c.a.	ha	
-	-	Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole	ha	ha
-	-	- Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni ortive (orti stabili o industriali)	ha	
-	-	- Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni non ortive (coltivazioni di pieno campo)	ha	
-	-	Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)	ha	
-	-	Sementi e piantine	ha	ha
-	-	Altri seminativi n.c.a.	ha	
-	-	Terreni a riposo	ha	
-		Prati permanenti e pascoli	ha	ha
-	-	Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri	ha	ha
-	-	Pascoli magri	ha	ha
-	-	Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a beneficiare di aiuti finanziari	ha	
-		Colture permanenti (comprese le piantagioni giovani e temporaneamente inutilizzate, escluse le superfici destinate a produzione esclusivamente per autoconsumo)	ha	ha
-	-	Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole)	ha	ha
-	-	- Pomacee	ha	
-	-	- Drupacee	ha	
-	-	- Frutta originaria di zone subtropicali e tropicali	ha	
-	-	- Frutta a bacche (escluse le fragole)	ha	
-	-	- Frutta a guscio	ha	

▼B

Variabili relative alle superfici				Superficie principale totale	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
-	-	Agrumi		ha	ha
-	-	Uve		ha	
-	-	-	Uve da vino	ha	ha
-	-	-	Uve per la produzione di vini a denominazione d'origine protetta (DOP)	ha	
-	-	-	Uve per la produzione di vini a indicazione geografica protetta (IGP)	ha	
-	-	-	Uve per la produzione di altri vini n.c.a. (non DOP/IGP)	ha	
-	-	-	Uve da tavola	ha	
-	-	-	Uve per la produzione di uva passa	ha	
-	-	Olivi		ha	ha
-	-	Vivai		ha	
-	-	Altre coltivazioni permanenti, incluse le altre coltivazioni permanenti per il consumo umano		ha	
-	-	-	Alberi di Natale	ha	
-	Orti familiari			ha	
Altre superfici aziendali				ha	
-	Superfici agricole non utilizzate			ha	
-	Superficie boscata			ha	
-	-	Arboricoltura da legno		ha	
-	Altre superfici (superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni e altre zone improduttive)			ha	
Superfici aziendali agricole a usi particolari					
-	Funghi coltivati			ha	
SAU in serre o in ripari accessibili all'uomo				ha	
-	Ortaggi, compresi i meloni e fragole, in serre o in ripari accessibili all'uomo			ha	ha
-	Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) in serre o in ripari accessibili all'uomo			ha	
-	Altre coltivazioni per seminativi in serre o in ripari accessibili all'uomo			ha	
-	Coltivazioni permanenti in serre o in ripari accessibili all'uomo			ha	
-	Altra SAU in serre o in ripari accessibili all'uomo n.c.a.			ha	

▼B

Variabili relative alle superfici			Superficie principale totale	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
Irrigazione di superfici coltivate all'aperto				
–	Superficie irrigabile totale		ha	
Variabili del bestiame			Totale degli animali	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
Bovini				capi
–	Bovini di età inferiore a 1 anno		capi	
–	Bovini da 1 anno a meno di 2 anni		capi	
–	–	Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi	capi	
–	–	Giovenche da 1 anno a meno di 2 anni	capi	
–	Bovini di 2 anni e più, maschi		capi	
–	Bovini di 2 anni e più, femmine		capi	
–	–	Giovenche di 2 anni e più	capi	
–	–	Vacche	capi	
–	–	–	Vacche da latte	capi
–	–	–	Altre vacche	capi
–	–	–	Bufale	sì/no
Ovini e caprini				
–	Ovini (di tutte le età)		capi	capi
–	–	Pecore	capi	
–	–	Altri ovini	capi	
–	Caprini (di tutte le età)		capi	capi
–	–	Capre	capi	
–	–	Altri caprini	capi	
Suini				capi
–	Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg		capi	
–	Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg		capi	
–	Altri suini		capi	

▼B

Variabili del bestiame		Totale degli animali	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
Avicoli			capi
–	Polli da carne	capi	capi
–	Galline ovaiole	capi	capi
–	Altri avicoli	capi	
–	–	Tacchini	capi
–	–	Anatre	capi
–	–	Oche	capi
–	–	Struzzi	capi
–	–	Altri avicoli n.c.a.	capi
Conigli			
–	Fattrici	capi	
Api		Alveari	
Cervidi		sì/no	
Animali da pelliccia		sì/no	
Bestiame n.c.a.		sì/no	



ALLEGATO IV

Tematiche e tematiche dettagliate nei dati dei moduli

Modulo	Tematica	Tematica dettagliata
Manodopera e altre attività remunerative	Gestione dell'azienda agricola	Conduttore
		Manodopera utilizzata
		Equilibrio di genere
		Misure di sicurezza, incluso un piano di sicurezza dell'azienda agricola
	Manodopera familiare	Manodopera utilizzata
		Numero degli occupati
		Equilibrio di genere
	Manodopera non familiare	Manodopera utilizzata
		Numero degli occupati
		Equilibrio di genere
		Manodopera occupata in forma non continuativa
		Input di lavoro agricolo fornito da imprese per conto terzi
	Altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola	Tipi di attività
Importanza per l'azienda agricola		
Manodopera utilizzata		
Altre attività remunerative non direttamente collegate all'azienda agricola	Manodopera utilizzata	
Sviluppo rurale	Aziende agricole che hanno beneficiato di misure di sviluppo rurale	Servizi di consulenza, di gestione aziendale e di sostituzione nell'azienda agricola
		Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
		Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
		Investimenti in beni materiali
		Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate azioni di prevenzione
		Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
		Pagamenti agro-climatico-ambientali
		Agricoltura biologica
		Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

▼ B

Modulo	Tematica	Tematica dettagliata		
		Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici		
		Benessere degli animali		
		Gestione del rischio		
Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici	Stabulazione del bestiame	Stabulazione dei bovini		
		Stabulazione dei suini		
		Stabulazione delle galline ovaiole		
	Utilizzo dei nutrienti ed effluenti nell'azienda agricola	SAU concimata		
		Effluenti esportati dall'azienda agricola e importati nell'azienda agricola		
	Tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici	Tempo di assorbimento per tipo di spargimento		
Impianti per gli effluenti	Strutture di stoccaggio degli effluenti e capacità			
Irrigazione	Pratiche di irrigazione	Disponibilità di irrigazione		
		Metodi di irrigazione		
		Provenienza delle acque utilizzate per l'irrigazione		
		Parametri tecnici dell'impianto di irrigazione		
	Coltivazioni irrigate in un periodo di 12 mesi	Cereali per la produzione di granella		
		Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella		
		Piante da radice		
		Colture industriali		
		Piante raccolte allo stato verde da foraggiare avvicendate		
		Altri seminativi		
		Prati permanenti e pascoli		
		Coltivazioni permanenti		
		Pratiche di gestione del suolo	Pratiche di gestione del suolo all'aperto	Metodi di lavorazione del terreno
				Copertura del suolo in seminativi
Rotazione culturale dei seminativi				
Area di interesse ecologico				

▼ **B**

Modulo	Tematica	Tematica dettagliata
Macchinari e impianti	Macchinari	Servizi Internet
		Macchinari di base
		Ricorso all'agricoltura di precisione
		Macchinari per l'allevamento
		Stoccaggio dei prodotti agricoli
	Impianti	Impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole
Alberi da frutto	Pomacee	Mele: superficie per età dell'impianto
		Mele: superficie per densità degli alberi
		Pere: superficie per età dell'impianto
		Pere: superficie per densità degli alberi
	Drupacee	Pesche: superficie per età dell'impianto
		Pesche: superficie per densità degli alberi
		Nettarine: superficie per età dell'impianto
		Nettarine: superficie per densità degli alberi
		Albicocche: superficie per età dell'impianto
		Albicocche: superficie per densità degli alberi
	Agrumi	Arance: superficie per età dell'impianto
		Arance: superficie per densità degli alberi
		Piccoli agrumi: superficie per età delle piantagioni
		Agrumi a piccoli frutti: superficie per densità degli alberi
		Limoni: superficie per età dell'impianto
		Limoni: superficie per densità degli alberi
	Olive	superficie per età dell'impianto
		superficie per densità degli alberi
	Uve da tavola e per la produzione di uva passa	Uve da tavola: superficie per età dell'impianto
		Uve da tavola: superficie per densità delle viti
		Uve per la produzione di uva passa: superficie per età dell'impianto

▼
B

Modulo	Tematica	Tematica dettagliata
		Uve per la produzione di uva passa: superficie per densità delle viti
Vigneto	Uve da vino	Superficie ed età
	Varietà di uve	Numero di varietà
		Codice e superficie

*ALLEGATO V***Requisiti di precisione**

I dati di base (nel 2023 e nel 2026) e i dati dei moduli sono statisticamente rappresentativi delle popolazioni pertinenti di aziende agricole, come definite nella tabella di precisione che segue, a livello di regioni NUTS 2 in termini di dimensioni e tipo di aziende agricole, a norma del regolamento (CE) n. 1217/2009 ⁽¹⁾, del regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione ⁽²⁾.

I requisiti di precisione si applicano alle variabili della tabella che segue.

I dati nella popolazione di riferimento ampliata del 2020 sono statisticamente rappresentativi della popolazione pertinente a livello di regioni NUTS 2, secondo quanto definito nella tabella di precisione che segue.

I requisiti di precisione definiti nella tabella si applicano inoltre a tutte le regioni NUTS 2 che presentano almeno:

— 5 000 aziende agricole nella popolazione pertinente per i moduli «Alberi da frutto» e «Vigneto»;

— 10 000 aziende agricole nella popolazione pertinente per i dati di base, per tutti gli altri moduli e per i dati nella popolazione di riferimento ampliata.

Per le regioni NUTS 2 che presentano un numero inferiore di aziende agricole, i requisiti di precisione definiti nella tabella si applicano alle corrispondenti regioni NUTS 1 che presentano almeno:

— 500 aziende agricole nella popolazione pertinente per i moduli «Alberi da frutto» e «Vigneto»;

— 1 000 aziende agricole nella popolazione pertinente per i dati di base, per tutti gli altri moduli e per i dati nella popolazione di riferimento ampliata.

Per le variabili dei moduli «Alberi da frutto» e «Vigneto» cui non si applicano requisiti di precisione per le regioni NUTS 2 e NUTS 1, si richiede una precisione a livello nazionale tale per cui la deviazione standard relativa non superi il 5 %.

Per tutte le variabili degli altri moduli cui non si applicano requisiti di precisione per le regioni NUTS 2 e NUTS 1, si richiede una precisione a livello nazionale tale per cui la deviazione standard relativa non superi il 7,5 % per ciascuna variabile.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 46 del 19.2.2015, pag. 1).



Tabella di precisione

Popolazione pertinente	Variabili cui si applicano requisiti di precisione	Incidenza nella popolazione pertinente	Deviazione standard relativa
------------------------	--	--	------------------------------

Dati di base nel 2023 e nel 2026 e

Modulo «Manodopera e altre attività remunerative»

Secondo le definizioni dell'articolo 5 per i dati di base e dell'articolo 7 per il modulo «Manodopera e altre attività remunerative»	Variabili dei terreni — Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) — Semi oleosi — Piante raccolte allo stato verde da foraggiere avvicendate — Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole, fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) — Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri — Frutta fresca, a bacche, a guscio e agrumi (escluse le uve e le fragole) — Uve — Olive	7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 5 %
	Variabili del bestiame — Vacche da latte — Altre vacche — Altri bovini (bovini di meno di 1 anno, bovini da 1 anno a meno di 2 anni, bovini di 2 anni e più maschi, giovenche di 2 anni e più) — Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg — Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg e altri suini — Ovini e caprini — Avicoli	7,5 % o più delle unità di bestiame nella regione e 5 % o più della variabile nel paese	< 5 %

Dati di base per l'ampliamento della base campionaria nel 2020

Secondo la definizione dell'articolo 6	Variabili dei terreni — Seminativi — Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri — Coltivazioni permanenti	7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5 %
	Variabili del bestiame — Totale delle unità di bestiame	5 % o più della variabile nel paese	< 7,5 %

▼B

Popolazione pertinente	Variabili cui si applicano requisiti di precisione	Incidenza nella popolazione pertinente	Deviazione standard relativa
Modulo «Sviluppo rurale» e			
Modulo «Macchinari e impianti»			
Secondo la definizione dell'articolo 7	Variabili dei terreni come nel modulo «Manodopera e altre attività remunerative»	7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5 %
	Variabili del bestiame come nel modulo «Manodopera e altre attività remunerative»	7,5 % o più delle unità di bestiame nella regione e 5 % o più della variabile nel paese	< 7,5 %
Modulo «Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici»			
Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7 con almeno un tipo di bestiame tra i seguenti: bovini, suini, ovini, caprini, avicoli	Variabili del bestiame come nel modulo «Manodopera e altre attività remunerative»	7,5 % o più delle unità di bestiame nella regione e 5 % o più della variabile nel paese	< 7,5 %
Modulo «Irrigazione»			
Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7 con superficie irrigabile	Variabili dei terreni — Superficie irrigabile totale	7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5 %
Modulo «Pratiche di gestione del suolo»			
Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7 con superficie seminativa	Variabili dei terreni — Seminativi	7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5 %
Modulo «Frutteto»			
Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7, nel quale almeno una delle variabili del singolo frutteto raggiunge la soglia specificata all'articolo 7, paragrafo 5	Variabili degli alberi da frutto — Variabili degli alberi da frutto, considerando mele, pere, albicocche, pesche, nettarine, arance, agrumi a piccoli frutti, limoni, olive, uve da tavola, uve per la produzione di uva passa, che raggiungono la soglia specificata all'articolo 7, paragrafo 5	5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5 %
Modulo «Vigneto»			
Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7 che presenta uve da vino	Variabili del vigneto — Uve da vino	5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5 %